



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA FINANZIARIA

COPIA

| | |
|---|---|
| Determinazione 70 Del 08-09-2017 | REGISTRO GEN. DETERMINE: N.277 Data registrazione 08-09-2017 |
| OGGETTO | Servizio finanziario relativo all'assunzione di n. 1 mutuo a tasso variabile dell'importo di Euro 505.624,79.- Individuazione degli elementi del contratto e dei criteri di selezione per l'affidamento del servizio. |

L'anno **duemiladiciassette**, addì **otto** del mese di **settembre**,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 107 del D.to L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- Visto altresì, il successivo art. 183 comma d) del citato D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente "Regolamento di contabilità";

PREMESSO:

- Che nell'anno 2005 il Sig. De Berardinis Emidio promuoveva il procedimento n. 1618/2005 R.G. presso la Corte di Appello de l'Aquila, nei confronti del Comune di Sant'Omero per il riconoscimento della incongruità della indennità definitiva di esproprio relativa al terreno comune e indiviso di cui lo stesso risultava comproprietario al 50% con il fratello De Berardinis Luigi, il quale terreno era stato sottoposto a procedimento ablativo. Nel corso del giudizio, atteso il decesso prima del Sig. De Berardinis Emidio (padre delle costituite Maria Anna, Valeria e Maria Grazia) e successivamente del Sig. De Berardinis Luigi, si costituivano Maria Anna, Valeria e Maria Grazia De Berardinis in qualità di eredi dei predetti;
- Che nell'anno 2012, con sentenza n. 651/2012 pubblicata in data 16 maggio 2012, la Corte d'Appello di L'Aquila accoglieva la domanda spiegata dall'originario ricorrente e, per l'effetto, liquidava in favore dei ricorrenti l'indennità di espropriazione in misura pari al valore di mercato del terreno oggetto della procedura ablatoria senza la decurtazione del 40% in complessivi euro **680.297,43 con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del deposito della sentenza al soddisfo**. Il Comune di Sant'Omero veniva altresì condannato al pagamento delle spese di

giudizio, liquidate in complessivi euro 4.450,00 di cui euro 100,00 per spese, euro 1.850,00 per diritti ed euro 2.500,00 per onorario di avvocato, oltre Iva e Cpa e accessori come per legge;

- Che alla sentenza n.651/2012 emessa dalla Corte d'Appello de L'Aquila veniva apposta la formula esecutiva in data 6 giugno 2012 e in seguito la stessa veniva notificata al Comune di Sant'Omero in persona del Sindaco pro-tempore in data 20 giugno 2012;

- Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 26 giugno 2012 il Comune di Sant'Omero interponeva ricorso avanti la Corte di Cassazione avverso la predetta sentenza della Corte di Appello de L'Aquila;

- Che successivamente la Suprema Corte rigettava il ricorso e condannava il Comune di Sant'Omero al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 12.000,00 per compenso ed euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e agli accessori come per legge;

- Che nell'anno 2013 il Responsabile del Servizio Finanziario, con propria determinazione n. 203 del 6 dicembre 2013 liquidava in favore dei Sigg. Maria Anna, Valeria e Maria Grazia De Berardinis l'importo in acconto di euro 60.000,00, già stanziato nell'ambito del bilancio di previsione;

- Che in seguito il Comune di Sant'Omero, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 14 ottobre 2014 procedeva all'accertamento e dichiarazione dello stato di dissesto finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 244 e ss. del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e con le conseguenze, fra l'altro, di cui agli articoli 248, commi da 2 a 4 del citato D.Lgs. n.267/2000;

- Che avverso la sopracitata deliberazione consiliare n.26/2014, veniva presentato ricorso per l'annullamento, previa sospensiva, dell'atto acclarativo e dichiarativo dello stato di dissesto finanziario, nonché della relazione dell'organo di revisione e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso e, in data 29 gennaio 2015, veniva resa nota l'Ordinanza n. 00027/2015 REG.PROV.CAU. con la quale il Tribunale adito accoglieva l'istanza di sospensiva formulata dai ricorrenti e contestualmente rinviava ogni decisione nel merito a successiva udienza da tenersi nel mese di dicembre dell'anno 2016, nel corso della quale udienza la decisione nel merito veniva dal Tribunale posposta al mese di aprile dell'anno 2017;

- Che la sentenza n. 17710/2015 emessa dalla I sezione civile della Corte di Cassazione, depositata in data 30 settembre 2015, veniva notificata al Comune di Sant'Omero il 26 ottobre 2015 e, in ragione di ciò, la sentenza n. 651/2012 della Corte di Appello de L'Aquila è divenuta irretrattabile;

- Che in data 13 gennaio 2016 veniva notificato all'Ente il ricorso per ottemperanza presentato avanti il T.A.R. de L'Aquila dalle sigg.re Maria Anna, Valeria e Maria Grazia De Berardinis, per l'esecuzione ai sensi dell'art.112 c.p.a. della predetta sentenza n.651/2012 pubblicata in data 16 maggio 2012, emessa dalla Corte di Appello de L'Aquila e notificata al Comune di Sant'Omero con formula esecutiva in data 20 giugno 2012;

- Che con deliberazione n.4 del 27 aprile 2016 il Consiglio Comunale ha preso atto tanto della sentenza n.651/2012 emessa dalla Corte di Appello de L'Aquila, quanto, in particolare, della necessità di adottare in successiva seduta - **previa approvazione del bilancio di previsione anno 2016** e ricerca di idonee soluzioni transattive - i provvedimenti necessari al fine dell'ottemperanza al giudicato, come anche confermato in sede di giudizio di Cassazione;

- Che con deliberazione della Giunta Comunale n.117 del 28 novembre 2016 è stato approvato lo schema di accordo transattivo per l'esecuzione del giudicato;

- Che dopo l'intervenuta variazione al bilancio di previsione 2016/2018 (approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.121 del 30 novembre 2016 e ratificata con atto del Consiglio Comunale n.42 del 29 dicembre 2016), si è quindi provveduto alla formalizzazione del "*riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio derivante da sentenza ex art.194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267* " e alla contestuale definitiva ratifica consiliare dell'accordo transattivo deliberato in schema dalla Giunta con la precitata deliberazione n.121/2016, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 6 dicembre 2016;
- Che ai sensi della precitata deliberazione consiliare n. 35/2016, il debito – per il complessivo importo di € **647.509,44** avrebbe trovato copertura come segue:
 - **Quanto a € 505.624,79 con mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti;**
 - **Quanto a € 96.687,34 con somma già depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti (a titolo di indennità di esproprio non corrisposta);**
 - **Quanto a € 45.197,31 con risorse proprie di bilancio di cui € 17.985,30 per somme che già a tal fine risultavano impegnate a valere sui capitoli di bilancio 3572/1 e 3579/1;**
- Che in seguito, nella fase di attuazione della precitata deliberazione consiliare n. 35/2016, il Comune ha dovuto prendere atto del DINIEGO opposto dalla Cassa Depositi e Prestiti alla concessione del mutuo, con la seguente motivazione formalmente resa dall'Istituto [nota del 28/12/2016, rif n. 2077084/16]: "*In relazione alla richiesta in oggetto, si fa presente che, ai sensi delle procedure previste dalla Circolare CDP n. 1280/2013 ed in coerenza con il principio di salvaguardia degli equilibri di bilancio richiamati dalla normativa che disciplina l'attività di indebitamento degli enti locali, la domanda di prestito è stata oggetto di attenta valutazione da parte degli uffici preposti alla verifica istruttoria dei finanziamenti. Le procedure definite dall'attuale ordinamento aziendale prevedono che le proposte di affidamento siano supportate da un'analisi istruttoria, finalizzata a valutare la situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'ente mutuatario. A seguito di quanto sopra esposto, i competenti organi della CDP hanno deliberato, per l'anno in corso, di non affidare l'Ente in relazione alla suddetta posizione di prestito e per l'importo indicato*".
- Che in forza all'art. 3 dell'accordo transattivo la parte creditrice insisteva per l'esecuzione integrale della sentenza n. 651 emessa il 16.05.2012 dalla Corte di appello de L'Aquila, ritenendo il predetto accordo risolto di diritto per violazione del termine essenziale *ivi* stabilito (28 febbraio 2017), violazione che si è concretizzata a seguito della indisponibilità al finanziamento da parte dell'istituto Cassa Depositi e Prestiti individuato come mutuante alla concessione del credito, **con la motivazione testè riportata;**
- Che In data 27 aprile 2017 veniva notificata presso l'Ente la sentenza n. 191/2017 del Tar Abruzzo, Sez. de L'Aquila, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo accoglieva il ricorso per ottemperanza proposto da Maria Anna De Berardinis, Valeria De Berardinis, Maria Grazia De Berardinis, per l'esecuzione della sentenza della Corte d'appello de L'Aquila n. 651/2012, dichiarando l'obbligo del Comune di Sant'Omero, nella persona del Sindaco *pro-tempore*, di adottare le determinazioni amministrative e contabili per dare integrale esecuzione al giudicato, nei termini e nei modi di cui in motivazione, detratto eventualmente quanto eventualmente già versato al medesimo titolo;

- Che di tale situazione il Sindaco rendeva formalmente edotto il Consiglio Comunale, che ne prendeva atto con la deliberazione n.11 dell'11 maggio 2017;
- Che nello stesso mese di aprile, in data 29 veniva pubblicata la sentenza n. 192/2017 del Tar Abruzzo, Sez. de L'Aquila, la quale ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso proposto avverso la deliberazione consiliare dichiarativa dello stato di dissesto finanziario per **carenza sopravvenuta di interesse a motivo della regolare attività amministrativa e contabile svolta successivamente alla ordinanza di sospensiva**;
- Che di tale sentenza il Comune ha preso formalmente atto con la deliberazione consiliare n. 10 dell'11 maggio 2017;
- Che in data 1 giugno 2017 è stata acclarata al protocollo comunale la nota del Prefetto della Provincia dell'Aquila contenente la delega delle funzioni di Commissario *ad acta* alla Dott.ssa Franca Santoro, cui con nota prot. n. 5572 del 26 giugno 2017 è stata trasmessa – a firma congiunta del Segretario Comunale, del Responsabile dell'Area Finanziaria e del Responsabile dell'Area Tecnica – una dettagliata " Relazione espositiva e ricognitiva dell'attività dell'Ente a seguito della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n.651/2012 ";
- Che con nota del 7 luglio 2017, trasmessa in pari data via PEC al Comune di Sant'Omero, il Commissario ad Acta ha formalmente diffidato i componenti la Giunta Comunale e i componenti il Consiglio Comunale ad adottare " *entro il termine di quindici giorni dalla notifica della presente, gli atti deliberativi di rispettiva competenza necessari per il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dal giudicato di cui alla sentenza del TAR Abruzzo n.191/2017 ... prevedendo anche le misure necessarie per procedere al pagamento delle somme spettanti ai ricorrenti, eventualmente anche attraverso la contrazione di uno specifico mutuo* ";

RITENUTA la necessità – in ragione di tutto quanto sopra rappresentato – di adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato a consentire la ottemperanza al giudicato di cui alla precitata sentenza del TAR Abruzzo n. 191/2017;

PRESA VISIONE della deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 18/05/2017 con la quale si autorizzava il servizio finanziario all'espletamento di una gara per la concessione di un mutuo ventennale di **Euro 505.624,79** a tasso variabile, mediante procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione al prezzo più basso, inteso come minor spread offerto, da applicarsi al tasso di interesse nominale annuo pari all'Euribor a 6 mesi stabilendo che la contrazione del mutuo, ad esito della procedura di evidenza pubblica, resterà in ogni caso subordinata al nuovo riconoscimento consiliare del debito fuori bilancio, previa valutazione della sussistenza di adeguata capacità finanziaria e che nessuna spesa sarà rimborsata alla banca se l'Ente, per qualsiasi motivazione ed a suo insindacabile giudizio, non dovesse procedere alla contrazione del mutuo.

VISTI gli atti di seguito elencati propedeutici all'avvio della procedura per l'espletamento della gara per la concessione del mutuo de quo:

- deliberazione del C.C. n. 8 del 11.05.2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;
- deliberazione del C.C. n. 17 del 04.07.2017 di approvazione del rendiconto di gestione 2016;
- deliberazione della G. C. n. 39 del 18/05/2017 di approvazione del capitolato;

DATO ATTO che la programmazione della contrazione di mutuo derivante dalla sentenza di cui sopra è stata inserita nel Bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2017;

RITENUTO pertanto che sussistono le condizioni per procedere all'attivazione del finanziamento attraverso la contrazione di un mutuo presso altri istituti di credito autorizzati al fine di consentire il riconoscimento del debito fuori bilancio e la conseguenziale liquidazione;

DATO ATTO che sussistono le condizioni per l'accesso al finanziamento, in quanto:

- questo Comune ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2016;
- è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019 e il rendiconto dell'esercizio finanziario anno 2016;
- il mutuo viene contratto nel rispetto degli artt. 203 e 204 del T.U.E.L.;
- alla contrazione del presente mutuo non ostano le disposizioni relative al riconoscimento di debiti fuori bilancio e al risanamento finanziario di enti locali dissestati;

DATO ATTO inoltre che il costo globale annuo massimo applicabile all'operazione non potrà essere superiore a quello che verrà determinato periodicamente ai sensi del D.L. 02.03.1989, n. 66 conv. con modificazioni dalla L.24.04.1989 n. 144.

RICHIAMATO il D.M. 16 giugno 2015, pubblicato nella G.U. del 22/6/2015, n. 142, recante "Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali, ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 1989, n. 144;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 le disposizioni del nuovo codice degli appalti non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi "concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari";
- per i contratti esclusi in tutto o in parte dalla disciplina del D.Lgs. n. 50/2016 si applicano i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, di cui all'art. 4 del citato disposto normativo;

VISTO l'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 concernente i principi in materia di trasparenza degli atti delle amministrazioni aggiudicatarie;

CONSIDERATO che il valore dell'appalto, che non costituisce base d'asta, stimato ai sensi dell'art. 35, comma 14, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, è di € 505.624,79;

RITENUTO di dovere espletare le attività di gara e di assegnare alla centrale di committenza i relativi servizi di cui agli artt. 37 e 39 del D. Lgs. n. 50/2016, inerenti l'indizione della procedura di gara in parola, secondo le caratteristiche che saranno espressamente indicate negli Atti di Gara, precisando che:

- la procedura di gara sarà espletata dalla Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata;
- le offerte saranno inoltrate con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
- l'appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, inteso come minor spread offerto, da applicarsi al tasso di interesse nominale annuo pari all'Euribor a sei mesi rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente la data - 1 gennaio e 1 luglio di ogni anno- di decorrenza di ciascun periodo di ammortamento, con le modalità previste dal Bando di Gara;

RITENUTO di approvare l'allegata documentazione e di procedere all'indizione della gara;

DETERMINA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente;

- Di procedere alla gara per la concessione di un mutuo di 505.624,79 a tasso variabile con scadenza ventennale mediante procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione al prezzo più basso, inteso come minor spread offerto, da applicarsi al tasso di interesse nominale annuo pari all'Euribor a 6 mesi;

- Di approvare i seguenti atti, allegati alla presente, ne formano parte integrante e sostanziale:

Schema di Bando di Gara

Modello A – autocertificazione

Modello B – schema di offerta economica

Modello C – schema di contratto

Di inviare il presente atto e tutti gli allegati, compreso il capitolato, alla centrale unica di Committenza istituita presso l'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata per il perfezionamento della procedura, compresa l'acquisizione del CIG;

Di procedere alla pubblicazione di gara su piattaforma dell'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata centrale di committenza e sul sito Web dell'Ente;

Di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta adeguata;

Di stabilire che la contrazione del mutuo ad esito della procedura di evidenza pubblica avviata resterà in ogni caso subordinata al riconoscimento consiliare del debito fuori bilancio, previa valutazione della sussistenza di adeguata capacità finanziaria;

Di dare atto che nessuna spesa sarà rimborsata alla banca se l'Ente, per qualsiasi motivazione ed a suo insindacabile giudizio, non dovesse procedere alla contrazione del mutuo.

Il Responsabile del Procedimento

F.to

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 44° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, relativamente ai provvedimenti dei responsabili che comportano impegni di spesa

Lì, 08-09-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 70 del 08-09-2017 (R.gen. 277) viene pubblicato all'Albo on-line del Comune in data e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000

Lì,

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio
Sant' Omero

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE